



Ormai da troppi anni assistiamo in silenzio alla decadenza di quelli che sono i valori di civiltà, compostezza e decoro di Piazza San Marco. Ciò che purtroppo è evidente è che essa ha cessato di essere quello che una qualunque piazza deve essere anzitutto: un luogo di incontro. Il recupero del “quotidiano” della Piazza, nel pieno rispetto del suo patrimonio storico ambientale, è dunque il nostro obiettivo principale.

Ed è questo lo scopo che ha fatto nascere Associazione Piazza San Marco che intende così attuare un’opera di sensibilizzazione nei confronti dell’Opinione Pubblica e delle Amministrazioni Locali, riunendo tutte le attività economiche, culturali e quanti altri operano nell’area Marciana per contrapporsi con la loro “professionalità, serietà e signorilità” a questo degrado più volte enfatizzato.

Associazione Piazza San Marco, che annovera già da ora un consistente numero di aderenti, è aperta a tutti coloro che desiderano collaborare fattivamente, affinché l’area Marciana torni ad essere ciò che è sempre stata: il cuore artistico e sociale della Venezia di ogni tempo.

statuto dell'Associazione Piazza San Marco

articolo 1 denominazione, sede, durata

E' costituita, nel rispetto degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore l'associazione denominata "Associazione Piazza San Marco" apartitica e aconfessionale. A decorrere dalla data d'iscrizione dell'Associazione presso il Registro Unico del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 la denominazione dell'ente verrà automaticamente integrata e modificata in "Associazione Piazza San Marco ETS" ai sensi dell'art. 12 del decreto. L'organizzazione ha sede legale in Venezia, Santa Croce 386, 30135 Venezia. Il trasferimento della sede legale, se dentro lo stesso Comune, non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

articolo 2 ambito di operatività

L'Associazione non ha scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto. L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

articolo 3 scopi, finalità e attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, è quella di: realizzazione di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, come indicato dall'art. 5 comma 1 lettera f) del D. Lgs. 117/2017 nei limiti della competenza Regionale.

Nello specifico l'associazione ha lo scopo di:

- tutelare l'immagine di Piazza San Marco e dell'Area Marciana tutta, all'interno della città di Venezia;
- promuovere ed organizzare opere ed interventi che possano migliorare l'estetica, l'arredo urbano e la fruizione di Piazza San Marco a vantaggio del pubblico e nell'interesse dei soci;
- sensibilizzare gli stessi soci, l'opinione pubblica e le Pubbliche Amministrazioni sulle problematiche e le esigenze connesse alla valorizzazione e la tutela dei valori di Piazza San Marco.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle indicate, tutelare gli interessi morali ed imprenditoriali delle attività commerciali e produttive presenti nell'area Marciana, a condizione che siano secondarie e strumentali all'attività di interesse generale esercitata di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017. Le attività di cui sopra sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo con successiva ratifica da parte dell'assemblea ordinaria.

articolo 4 ammissione dei soci

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La domanda dovrà contenere il cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, ditta o professione e la dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle disposizioni contenute nello Statuto e negli eventuali regolamenti emanati dagli organi associativi, con l'impegno di non costituire altra Associazione, Ente o Società, Pubblico o Privata, operante con il medesimo nome dell'Associazione. La deliberazione

deve avvenire a maggioranza assoluta dei presenti ed è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

I soci si distinguono in:

1. *Fondatori*: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
2. *Ordinari*: sono coloro che aderiscono all'Associazione con il versamento della quota associativa annua;
3. *Sostenitori*: sono coloro che, oltre a corrispondere la quota associativa offrono un supporto finanziario e/o collaborativo a titolo di volontariato alle attività dell'Associazione;
4. *Onorari*: sono coloro che, in considerazione di particolari titoli o meriti, od in considerazione del ruolo istituzionale rivestito, sono ammessi all'Associazione dal Consiglio Direttivo che ne delibererà l'ammissione a maggioranza assoluta dei suoi membri. Tali soci saranno esonerati dal versamento della quota associativa.

articolo 5 diritti e doveri degli associati

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

articolo 6 perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo nel termine e con gli effetti di cui all'art. 24 del Codice Civile. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso o sospeso dall'organizzazione.

In particolare gli Associati sono espulsi per i seguenti motivi:

- quando abbiano violato le disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni o non si siano attenuti alle deliberazioni degli organi associativi; quando non abbiano provveduto entro il termine fissato al pagamento della quota associativa senza comprovate ragioni;

- quando, in qualunque modo, abbiano agito in contrapposizione ai principi ed allo spirito dell'Associazione o abbiano recato pregiudizio anche solo morale alla stessa.

In base alla gravità della violazione il Consiglio Direttivo potrà decidere inappellabilmente ed a maggioranza assoluta dei suoi membri per la sospensione o per l'espulsione del socio. I soci espulsi per la mancata tempestiva corresponsione delle quote associative potranno essere riammessi su domanda diretta al Consiglio Direttivo, previa regolarizzazione della quota già dovuta e pagamento di quella relativa all'anno sociale in corso. In ogni caso, è fatta salva la possibilità al socio di chiedere che sull'esclusione si pronunci l'assemblea entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo. E' comunque ammesso ricorso all'autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Il socio che cessa di far parte dell'Associazione resta, in ogni caso, obbligato per le somme dovute a qualunque titolo all'Associazione.

articolo 7 quote associative

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale che dovrà essere versata all'atto dell'ammissione per l'anno di riferimento e per i successivi entro il 30 aprile di ciascun anno. L'ammontare della quota associativa è deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo che potrà differenziarla secondo i criteri che saranno adottati con apposita delibera. Il rapporto associativo s'intende tacitamente rinnovato di anno in anno con decorrenza dal primo gennaio successivo qualora non pervenga comunicazione di recesso di cui all'art. 6 del presente Statuto. La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato; ogni altra forma di partecipazione è esclusa. La partecipazione è a titolo personale e non è trasmissibile né per atto tra vivi né mortis causa; è altresì esclusa ogni rivalutazione della quota associativa che in ogni caso non è rimborsabile. In ogni caso la perdita della qualifica di socio non dà titolo a rimborso né alla conservazione di alcun diritto sul patrimonio sociale, mentre obbliga il medesimo agli oneri assunti dall'Associazione precedentemente alla perdita della qualità.

articolo 8 gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Presidente, Vice Presidente e Vice Presidente Vicario
- Organo di controllo, se nominato
- Organo di revisione, se nominato
- collegio dei probiviri, se nominato

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

articolo 9 l'assemblea

L'assemblea è composta dai soci dell'associazione ed è l'organo sovrano. L'assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che debbano essere iscritti da almeno tre mesi e ciascuno di essi è portatore di un solo voto e può rappresentare in delega fino a 3 soci. L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero mediante espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. L'assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno

15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, e deve essere spedita e/o divulgata al recapito risultante dal libro dei soci e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

articolo 10 compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sullo svolgimento di attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

articolo 11 assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

articolo 12 assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Anche se previsto per l'assemblea ordinaria, la seconda convocazione dell'assemblea straordinaria non può derogare le maggioranze costitutive previste per la prima.

articolo 13 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Esso è nominato dall'assemblea dei soci ed è formato da un minimo di 7 a un massimo di 9 membri, la cui maggioranza persone fisiche, compreso il Presidente, dei quali 2/3 sono eletti tra i rappresentanti delle attività economiche dell'Area Marciana, e comunque devono rivestire la qualità di soci. Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Il Consiglio Direttivo ad ogni sua nomina o rinnovazione elegge nel proprio seno: il Presidente, un Vice Presidente Vicario tra gli eletti rappresentanti delle attività economiche presenti nell'Area Marciana; un Vice Presidente tra tutti gli altri soci; un Segretario; un Tesoriere al quale è affidata la custodia dei beni sociali. Il Consiglio Direttivo è guidato dal Presidente dell'Associazione, nominato dal Consiglio Direttivo.

Sono, tra le altre, competenze del Consiglio Direttivo:

- predisporre i programmi dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- approvare direttive che disciplinano la definizione delle attività da svolgere, i criteri e la priorità delle stesse;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- redigere i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, l'espulsione e la sospensione degli associati;
- attribuire incarichi e deleghe a propri membri od associati che con la loro opera volontaria e gratuita intendano collaborare alle attività associative; nonché a terzi per la gestione dei servizi dell'Associazione e per la realizzazione in genere delle iniziative sociali, determinando eventuali compensi ed il loro ammontare;
- stabilire l'ammontare delle quote associative;
- predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre ad approvazione dell'assemblea.

Qualora le quote associative non siano sufficienti all'espletamento delle manifestazioni ed iniziative di cui all'art. 3 del presente Statuto, è facoltà del Consiglio Direttivo indire una sottoscrizione volontaria per il reperimento dei fondi necessari tra i soci. Qualora nel corso del mandato venisse a mancare, per qualsiasi ragione, almeno un terzo dei componenti, i rimanenti provvederanno alla reintegrazione del Consiglio Direttivo cooptando nel suo seno coloro che, in base alle preferenze ottenute in sede di elezioni, si collocano nella posizione più prossima, fino alla completa reintegrazione del numero di componenti deliberato dall'Assemblea, avendo riguardo di rispettare la proporzione di appartenenza alle due categorie di soci come fissata al paragrafo precedente. Nell'impossibilità di reintegrare tale numero il Presidente dovrà al più presto convocare l'Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo in carica. Nelle more delle operazioni di cooptazione e di convocazione dell'Assemblea e di nomina dei nuovi Consiglieri il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente rimarranno in carica nel pieno delle loro funzioni. Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione ed ha facoltà di nominare terzi procuratori "ad negotia". Il Consiglio Direttivo può delegare al Suo Presidente poteri di decisione e svolgimento di singoli atti o di alcune categorie di atti relativamente alla gestione del patrimonio e al raggiungimento delle finalità associative che non siano riservati all'Assemblea, per legge o Statuto. Il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente e nel caso di suo impedimento al Vice Presidente Vicario. Le limitazioni del potere di rappresentanza saranno opponibili ai terzi solo dal momento in cui saranno iscritte nel Registro di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017. Dalla data di entrata in vigore del Registro di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 i componenti del Consiglio Direttivo dovranno chiedere l'iscrizione della loro nomina all'interno dello stesso indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data

di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se la stessa sia congiunta o disgiunta. Per le nomine che avverranno successivamente all'entrata in vigore del Registro di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 tale comunicazione dovrà avvenire nel termine di 30 giorni dalla nomina.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Per le delibere che riguardano l'ammissione, sospensione ed espulsione dei soci le delibere vengono assunte con la maggioranza assoluta di tutti i membri. Ai lavori del Consiglio Direttivo può partecipare, con funzione meramente consultiva, il "Past President". Il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, nomina i soci Onorari di cui all'art. 4 del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo può costituire un comitato scientifico – culturale al quale delega il compito di elaborare le attività culturali connesse alle iniziative proprie dell'Associazione la cui approvazione è comunque riservata allo stesso Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Codice Civile, 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395 e 2396 del codice civile e dell'art. 15 del D. Lgs. 39/2010, in quanto compatibili.

articolo 14 il Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio oltre la direzione e la vigilanza dell'attività svolta dall'Associazione. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

articolo 15 organo di controllo

L'Organo di controllo verrà nominato solo a seguito dell'entrata in vigore del Registro di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e solo nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 30 commi 2 e 3 del citato decreto. Tale organo sarà composto da un solo soggetto scelto tra le categorie indicate all'art. 2397 comma 2 del codice civile.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

articolo 16 organo di revisione legale dei conti

Il Revisore Legale dei conti sarà nominato solo a seguito dell'entrata in vigore del Registro di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e solo nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 31 citato decreto. L'assemblea può deliberare che il soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti sia lo stesso di cui all'art. 15 del presente Statuto.

articolo 17 patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale che ammonta ad Euro 20.000; dei quali indisponibili Euro 10.000;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni liberali, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituito con le eccedenze di bilancio.

articolo 18 risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi di aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Nel caso in cui le entrate derivino da attività commerciali e produttive marginali, per tali attività andrà tenuta apposita contabilità separata.

articolo 19 divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

articolo 20 bilancio sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Per la redazione dei bilanci degli esercizi sociali successivi a quello di entrata in vigore del Registro di cui all'art. 45 del D. Lgs 117/2017 il Consiglio Direttivo adotterà le norme previste dagli articoli 13 e 87 del citato decreto e le relative norme di attuazione.

Il bilancio sociale è redatto nei modi previsti dal presente statuto e dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

articolo 21 libri sociali obbligatori

Dalla data di iscrizione al Registro di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione, oltre al rispetto delle disposizioni indicate agli articoli 20 e 21 del presente Statuto e ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, dovrà tenere:

- il libro degli associati o aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo...
- eventualmente il libro delle adunanze dell'Organo di Controllo e altri organi sociali.

I libri indicati ai primi tre punti saranno tenuti a cura del Consiglio Direttivo, mentre quelli dell'Organo di Controllo e di altri organi sociali saranno tenuti rispettivamente dall'organo a cui si riferiscono. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali in qualsiasi momento. Per la visione degli stessi sarà sufficiente una richiesta scritta al Consiglio Direttivo (in alternativa all'organo di competenza) che potrà inviare e consegnare ai richiedenti gli estratti dei libri sociali richiesti. Eventuali spese per la produzione delle copie sono a carico del soggetto richiedente.

articolo 22 liquidazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (art. 11 e ss) sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio, salva diversa destinazione imposta dalla legge. Dalla data di decorrenza del Registro di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 l'eventuale patrimonio residuo a seguito di liquidazione dell'ente sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

articolo 23 collegio dei Probiviri

Tutte le controversie, eventuali, sociali, tra associati e tra questi e l'Associazione e i suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il lodo sarà inappellabile.

articolo 24 disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, ed in particolare dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, dalle relative norme di attuazione, dalla legge regionale e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to Claudio Vernier
F.to Marco Bianchini Notaio (L.S.)